



Gestione di Liquidazione ex UU.SS.LL.  
Via Nizza, 146 - 84124 Salerno

ex USL 61 di Sapri

DECRETO N. 22

DEL 6/7/2020

OGGETTO: sentenza n. 746/18 (R.G. n. 319/11) Tribunale di Nocera Inferiore, 2<sup>a</sup> Sezione Civile - Riconoscimento spese legali dott. Mascolo Angelo.

**IL COMMISSARIO LIQUIDATORE EX U.S.L. N. 61**

Premesso che, a decorrere dal 1/1/95 sono state attivate, ai sensi della Legge Regionale n. 32 del 3/11/94, le Aziende Sanitarie Locali e che, conseguentemente, sono cessate le funzioni delle UU.SS.LL. con l'attribuzione delle stesse alle suddette Aziende;  
Che la L.R. 2/9/96, n. 22, affida - ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 28/12/95, n. 549 - ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. le funzioni di legale rappresentante delle Gestioni Liquidatorie delle sopresse UU.SS.LL., ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive Aziende, e ne definisce i compiti;

Che la L.R. 2 settembre 1996, n. 22, all'art. 2 - punto 2 -, espressamente prevede che il Direttore Generale Commissario Liquidatore "...dispone il pagamento dei debiti ex UU.SS.LL. privilegiando la definizione stragiudiziale delle relative controversie anche mediante accordi con...i creditori...";

Che, con nota del 15/6/18 - P.G. n. 148230 -, trasmessa dal Dirigente della F.C. Affari Generali della ASL Salerno con nota n. 154280 del 22/6/18 pervenuta alla Gestione di Liquidazione della ex Usl 51 in data 26/6/18, il dott. Angelo Mascolo ha inviato l'istanza relativa alla richiesta di rimborso delle spese legali inerenti la definizione del procedimento civile conclusosi con sentenza n. 746/18 (R.G. n. 319/11) del Tribunale di Nocera Inferiore, 2<sup>a</sup> Sezione Civile, unitamente al pro-forma del legale di fiducia avv. Luigi Russo di euro [redacted];

Che, con Ordinanza datata 17/2/2020 del medesimo Tribunale di Nocera Inferiore, 2<sup>a</sup> Sezione Civile, trasmessa dal dott. Mascolo il 27/2/2020, è stata disposta la "...correzione di errore materiale della sentenza di primo grado n. 746/2018...nel senso che...deve leggersi "MASCOLO ANGELO, rappresentato e difeso dagli avvocati...nonché dall'avv. Luigi Russo...";

Che, con nota prot. n. 101 del 4/3/2020, questa Gestione di Liquidazione ha richiesto alla F.C. Affari Legali della ASL Salerno il prescritto parere di congruità sulle competenze professionali richieste dal difensore del predetto sanitario;

Che, con nota n. 90394 del 24/4/2020, la suindicata F.C. Affari Legali ha ritenuto non accoglibile la richiesta di rimborso al dott. Mascolo;

Che, con e-mail del 15/5/2020 - prot. n. 169 -, l'avv. Luigi Russo ha inviato osservazioni in relazione al parere reso dall'Avvocatura aziendale di non accoglimento del rimborso delle spese legali richieste dal sanitario in parola;

Che, con nota prot. n. 170 del 18/5/2020, la Gestione di Liquidazione della disciolta Usl 61 ha trasmesso alla menzionata Avvocatura della ASL Salerno le predette osservazioni dell'avv. Russo, con invito a "...pronunciarsi nell'immediatezza sulle controdeduzioni formulate..." dal legale;

Che, con nota n. 110660 del 28/5/2020, la suindicata F.C. Affari Legali ha rappresentato che "...in seguito ad approfondita verifica...deve quindi ritenersi ammissibile..." l'istanza di rimborso delle spese legali presentata, ritenendo congruo liquidare l'importo risultante dal prospetto elaborato nel corpo della stessa nota n. 110660/2020, pari ad euro [redacted];

Che, a seguito della e-mail del 15/5/2020, con la quale l'avv. Luigi Russo ha comunicato di usufruire del regime forfettario non versando più IVA e ritenuta, l'importo di cui sopra va rideterminato in complessivi euro [redacted] ed è da ritenersi a totale soddisfo;

Che, l'art. 25 del CCNL 1998/2001 - Dirigenza Medica e Veterinaria -, prevede che "...L'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione...";

Che, in virtù di quanto previsto dal su citato art. 25 del CCNL 1998/2001 - Dirigenza Medica e Veterinaria -, ai fini del rimborso, concorrono le seguenti condizioni presupposte e cioè:

"a) che il dipendente sia convenuto in giudizio e non sia, invece attore, come si evince dal fatto che la norma parla di un procedimento nei "confronti" di un dipendente; b) che il convenuto sia un dipendente proprio dell'ente; c) che la chiamata in giudizio "avvenga per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio"; d) che "non sussista conflitto di interessi";

Letto l'attestato storico di servizio del dott. Angelo Mascolo - prot. n. 191 del 30/6/2020 -, per la verifica dello status di dipendente pubblico all'epoca dei fatti;

Letta, ancora, la nota della F.C. Affari Legali prot. n. 63316 del 12/3/2018, laddove, per fattispecie analoga, il Direttore f.f. attesta che l'ammissibilità del parere di congruità equivale anche a pronuncia positiva sulla assenza del conflitto di interessi;

Rilevato che questa Gestione di Liquidazione ex Usl 61, competente per il pagamento, non dispone, allo stato, dei fondi occorrenti;

Ritenuto che è opportuno, per esigenze di pubblico interesse e soprattutto al fine di evitare ulteriori gravosi oneri a carico della Gestione Liquidatoria interessata, riconoscere il rimborso in parola;

Verificato che tanto si realizza conferendo alla Regione Campania la delega per procedere al pagamento degli indicati importi ad estinzione delle obbligazioni facenti capo per i descritti titoli giudiziali alla Gestione Liquidatoria della ex Usl 61 di Sapri, in esecuzione della D.G.R.C. n. 798 del 30/12/2011, ad oggetto la rimodulazione delle procedure di estinzione delle partite debitorie e creditorie delle ex UU.SS.LL.;

Vista la Legge Regionale 2/09/1996, n. 22;

Vista la D.G.R.C. n. 798 del 30/12/2011;

Visto il D.P.G.R.C. n. 103 dell'8/8/2019;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 9/8/2019;

**DECRETA**

per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1. prendere atto della sentenza n. 746/18 resa dal Tribunale di Nocera Inferiore - 2<sup>a</sup> Sezione Civile - e, per l'effetto, riconoscere al dott. Mascolo Angelo il rimborso delle spese legali sostenute per la sua difesa, ammontanti, a totale soddisfo, complessivamente ad euro [redacted], comprensivi di compenso, spese generali e Cnap;
2. delegare la Regione Campania, in attuazione della D.G.R.C. n. 798/2011, a procedere direttamente al pagamento in favore del dott. Mascolo Angelo delle somme spettanti, precisando che, ad intervenuto pagamento, verranno espletate tutte le conseguenziali e necessarie operazioni contabili;
3. accreditare l'importo di euro [redacted] a favore del dott. Mascolo Angelo, nato a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted] alla via [redacted] - c.f. [redacted] -, su codice IBAN [redacted];
4. trasmettere il presente atto alla Regione Campania, per l'adozione dei relativi provvedimenti di competenza, unitamente alla menzionata sentenza ed alla parcella dell'avv. Luigi Russo.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Maurizio Sgroia)

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE  
(Dott. Mario Iervolino)